



Alla c.a.  
RPCT del Consiglio Nazionale dell'Ordine OMISSIS

Fasc. UVCAT 5180/2022  
*Da citare nella corrispondenza*

**Oggetto:** Richiesta di parere in merito al conferimento dell'incarico di Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine OMISSIS al dott. OMISSIS, già consigliere del medesimo Consiglio Nazionale e Presidente della Fondazione OMISSIS (prot. ANAC n. OMISSIS)

Con riferimento alla nota in oggetto, con la quale è stato richiesto all'Autorità un parere in merito al conferimento dell'incarico di Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine OMISSIS al dott. OMISSIS, già consigliere del medesimo Consiglio Nazionale e Presidente della Fondazione OMISSIS, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente precisare che la competenza per la verifica dell'incompatibilità e dei conflitti di interesse dei Ministri è rimessa ad altra Autorità e pertanto nel presente parere ci si limiterà a valutare l'applicabilità di quanto previsto dal d.lgs. 39/2013.

Come già chiarito da questa Autorità nella nota prot. ANAC n. OMISSIS del OMISSIS indirizzata al medesimo RPCT istante - tale Consiglio Nazionale è un organo collegiale di indirizzo dell'Ordine OMISSIS che si occupa di coordinare i consigli provinciali presenti sul territorio nazionale e, trattandosi di un'articolazione interna dell'Ordine, per accertare le eventuali ipotesi di inconferibilità/incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 occorre esaminare la natura giuridica dell'Ordine.

Con riferimento agli Ordini professionali, l'Autorità ha più volte ribadito che tali enti vanno annoverati nella categoria degli enti pubblici non economici ai quali si applicano anche le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013, come già enunciato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (*ex multis* Cass., sez. I, n. 21226 del 14 ottobre 2011) nonché da questa Autorità con delibere nn. 145/2014, 8/2015, 1244/2017, 453/2018 e 648/2019).

Peraltro, con specifico riferimento all'incarico di Presidente di un ordine professionale, è stato chiarito che tale incarico rientra nella definizione di «*incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico*» di cui all' art. 1, comma 2 lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 in presenza di deleghe gestionali dirette, chiarendo che per tali si intendevano, a titolo esemplificativo, l'attribuzione del potere di amministrazione rispetto alla tenuta dell'albo, nonché dei poteri di gestione dei beni dell'ordine e di vigilanza sugli iscritti (Delibera ANAC n. 684/2020). L'astratta riconducibilità di tale figura nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 39/2013, in presenza di deleghe gestionali dirette, è stata ribadita più volte dall'Autorità (cfr. Delibera ANAC n. 782/2020).

Fatte queste premesse generali, occorre soffermarsi, in primo luogo, sul conferimento al dott. OMISSIS, già Presidente della Fondazione OMISSIS, dell'incarico di Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine OMISSIS.

L'Autorità, nella citata nota prot. ANAC n. OMISSIS del OMISSIS, ha già ritenuto di annoverare la predetta fondazione nella categoria degli "enti di diritto privato in controllo pubblico" di cui all'art. 1, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 39/2013, verificando la sussistenza di entrambi i requisiti (funzionale e di governance) richiesti dalla disposizione.

Invero, con riferimento al requisito funzionale, è stato rappresentato che «*obiettivo primario della Fondazione, come emerge dalla lettura dello Statuto, è quello di contribuire alla "valorizzazione della figura e della professione del OMISSIS attraverso il costante aggiornamento e perfezionamento tecnico, scientifico e culturale, a tale scopo la Fondazione si farà carico di promuovere, coordinare e sviluppare ricerche, pubblicazione di documenti, studi, approfondimenti e convegni in tutti i settori di interesse per la professione di OMISSIS"*». La Fondazione, infatti, «*promuovendo attività di carattere scientifico e svolgendo studi di approfondimento tematico, coadiuva il consiglio nazionale e i consigli provinciali nell'assicurare agli aderenti all'ordine (OMISSIS) un'adeguata formazione professionale, con particolare riguardo all'aggiornamento periodico degli iscritti. Ciò vale a considerare, rispetto al profilo funzionale, la Fondazione come un "braccio operativo" di tipo scientifico del Consiglio Nazionale stesso*».

Rispetto al requisito di *governance*, «*dalla lettura dello Statuto emerge che i membri del consiglio di amministrazione sono scelti dal Consiglio Nazionale dell'Ordine, al quale spetta anche il compito di eleggere anche il Presidente del consesso. Pertanto, sono attribuiti all'ente pubblico i poteri e le prerogative di nomina (e conseguenziale controllo) degli organi di vertice della medesima*».

Alla luce di tale qualificazione, non emergono cause di inconferibilità/incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013 applicabili al caso prospettato.

Per completezza, di seguito si espongono le disposizioni che potrebbero astrattamente trovare applicazione e che si escludono per le seguenti motivazioni:

- Esclusione della fattispecie di inconferibilità di cui all'art. 7 d.lgs. n. 39/2013 innanzitutto per carenza del requisito in provenienza, in quanto è richiesto che il controllo sia esercitato da parte di una regione, di province, comuni e loro forme associative (nel caso di specie, il controllo della fondazione è esercitato da un ente pubblico non economico);
- Esclusione della fattispecie di incompatibilità di cui all'art. 11, co. 1, d.lgs. n. 39/2013 in quanto non si discute di uno degli incarichi in destinazione di "Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare". I restanti commi dell'art. 11 non trovano applicazione poiché, in primo luogo, prendono in considerazione gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale (co. 1) e provinciale o comunale (co.2).

Restano, quindi, escluse ipotesi di inconferibilità/incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013, non essendo vietato da parte di chi detiene un incarico presso un ente di diritto privato in controllo da parte di un ente pubblico di rilievo nazionale (Presidente della Fondazione OMISSIS) di assumere anche un incarico presso un ente pubblico non economico (Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine OMISSIS).

Preme chiarire che nessuna fattispecie di inconferibilità/incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 sembra trovare applicazione con riferimento agli incarichi in provenienza di componente del Consiglio Nazionale (ancora in corso) e a quello di componente del CdA dell'OMISSIS (incarico per cui il dott. OMISSIS ha rassegnato le dimissioni recentemente).

Invero, per "incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico", ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. l), d.lgs. cit., si intendono «*gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico*», non essendo quindi riconducibili a tale categoria gli incarichi di mero componente prima richiamati.

L'assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità, tuttavia, non esclude che possano rilevarsi situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse.

In merito al conflitto di interesse, preme, innanzitutto, ricordare che, come più volte evidenziato (cfr. *ex plurimis* la Relazione al Parlamento del 2018 pag. 83), l'Autorità non dispone di specifici poteri di intervento e sanzionatori. L'intervento dell'ANAC ha una funzione preminentemente collaborativa e si svolge, quindi, in forma di ausilio all'operato di ciascun ente; da ciò deriva che le singole amministrazioni restano sempre competenti a prevenire e vigilare, nonché risolvere, gli eventuali conflitti di interessi che riguardano i propri funzionari.

Per quanto attiene al conflitto di interessi, nel nostro ordinamento non esiste una definizione univoca e generale di "conflitto di interessi" né una norma che preveda analiticamente gli elementi costitutivi di tale fattispecie. Nel PNA 2019-2021 è stato chiarito che il conflitto di interessi si configura laddove la cura dell'interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata, anche in astratto, per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente.

Secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza amministrativa, la situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto.

Alla luce di quanto sopra esposto in merito al conflitto di interessi, che è stato rappresentato a fini meramente collaborativi, rimane nella competenza dell'ente l'accertamento in concreto volto a scongiurare il verificarsi di ipotesi di conflitto, nonché l'approntamento di misure finalizzate ad evitare che il soggetto possa partecipare all'adozione di atti/decisioni in cui siano coinvolti suoi interessi personali, economici o finanziari.

A titolo esemplificativo, si ricorda che sono considerate misure di gestione del conflitto di interessi l'astensione del soggetto interessato e lo spaccettamento del potere decisionale tra più soggetti (cd. "segregazione delle funzioni").

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 7 dicembre 2022, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

*Avv. Giuseppe Busia*

Atto firmato digitalmente